

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000000000000000000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTE 15° - 16° e 17° DI CASE
POPOLARI "A RISCATTO" NEL COMUNE DI BRINDISI AL QUAR
TIERE S. ELIA - Esercizio 1963/64-1965/66 - Legge 4.
11.1963 N. 1460.

Repertorio N. 4818

CONTRATTO DI APPALTO

F R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

L'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo netto £. 163.412.100.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette il giorno *dieci*
del mese di febbraio, nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si sita in via G.B. Casimiro n. 17.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorisse-
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto predetto, giusta delibera

22-2-1968
336
Esatta in... *Uscita mille duecento trenta*
A. TROTTARE DI P. CL.
19-1-1968

10.11.1955 n. 347, ai sensi degli artt. 151 e 153 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono compari ai sensi l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12 febbraio 1913 n. 89.

1°)-Il Sig. Gr. Off. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Il Sig. Comm. Anacleto Casadio nato il 26 dicembre 1921 in Ravenna ed ivi residente, quale Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro in nome e per conto del quale dichiaro di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citato Consorzio con deliberazione in data 23 dicembre 1955, che al presente atto si allega in copia notarile - (Allegato n. 1).-

Le suddette parti della cui identità personale io Funzionario rogante sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni

P R E S S O

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Direzione Se-

Ministero dell'Interno e Sovvenzionato -Dir. XVI -
con nota n. 2062 del 10.6.1964 ha assegnato un con-
tributo di L. 41.404.000- nella misura del 4,90% per
la realizzazione di un programma costruttivo di ab-
bिएनamento 320.000.000-, detto contributo sarà comu-
nicato al 5% per gli alloggi da concedersi a locazio-
ne ed al 4% per gli alloggi da assegnarsi in proprieta

-CHE il Ministero del LL.PP. -Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Bari -con provvedimento 7 luglio
1966 n. 9713 (Allegato n. 2) diretto all'Ufficio del
Genio Civile di Brindisi ed alla Prefettura di Brin-
disi, al Ministero del LL.PP. -Direzione Generale Mi-
nistero dell'Interno e Sovvenzionato -MIL- ed all'Istituto
Autonimo per le Case Popolari per conoscenza, su sug-
gerimento del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n. 144 emanato nel
1° adunanza del 26.1.1966, ha approvato con decreto
di pari data e numero nell'importo di L. 250.000.000-
di cui L. 181.500.000- a base d'asta, il progetto in
data febbraio 1966 compreso nel piano costruttivo
emesso al beneficio del contributo statale di cui
alla Legge 4.11.1963 n. 1460 ed all'art. 1 della Legge
6 aprile 1954 n. 144 per l'esercizio 1963/64-1965/66,
autorizzando l'Istituto Autonimo per le Case Popolari

ri della Provincia di Brindisi a provvedere per lo appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il Provveditorato stesso.-

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota n. 32879 del 3.11.1966, ha comunicato che con Decreto in data 7.7.1966 n. 9713, registrato alla Corte dei Conti il 17.10.1966, reg. 6, foglio 70 ha approvato nell'importo di L. 250.088.600, il progetto concernente i lavori di costruzione di case popolari "a riscatto" in Brindisi-Quartiere S. Elia- di cui L. 181.500.000- per lavori a base d'asta;

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 29 dicembre 1966 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (Allegato n. 3) a n. 43 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 13.12.1966 n. 10514 stabilendosi al giorno 28 dicembre 1966, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;

-CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale in data 29.12.1966 (Allegato n. 4) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro-Ravenna-con il ribasso d'asta di L. 6,66% -

(Lire sei e centesimi sessantasei per cento);

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la contestazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 5) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 13.12.1966 n. 10514.-

TUTTO CIO' PUNTISSIMO

le costituite parti congiungono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato 6) A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q- del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna, dal proprio rappresentante costituito Sig. Geom. Anieto Casadio, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna "IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 29, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del

presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 1°) Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Cagnaccio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna, la quale accetta, a mezzo del proprio rappresentante costituito, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dei lotti 35°, 36° e 37° "a riscatto" di case popolari in Brindisi-Quartiere S. Elia-, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP.-Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con Decreto provveditoriale 7.7.1966 n. 9713 per lo importo di L. 181.500.000- a base d'asta che, per

effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 6,66% (Lire sei e centesimi sessantasei per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si stabilisce in netto L. 169.412.100= (Lire centosessantanove milioni quattrocento dodici mila cento).--

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettate ribasse, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.--

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.--

ART. 6°) - L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di

inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano la svincola della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diciannove Lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7° Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto ciascuna in base agli stati di avanzamento giusti quanto stabilite dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalti da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 98 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e FF. di L. 525.088.800= garantite dalle Stato ai sensi della Legge 4 novembre 1963 n. 1460 ed art. 1 della Legge 8.4.1934 n. 144, di cui si ha l'adesione nel mentre è in corso il successivo perfezionamento.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL.PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 8°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 n. 827, sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dallo art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

ART. 9°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui LL.PP. 20.3.1865 n. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere e sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di reclusione del contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a)- per la fornitura dei materiali;
- b)- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la segreteria Comunale di Brindisi.-

ART. 11°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi ascanti nel presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dalla Legge 8 febbraio 1923, n. 42, della somma di Lire L. 937.500- (Lire novecentotrentasettemilacinquecento) presso il Banco di Napoli-Tesoriere dell'Istituto, giusta reversale d'incasso n. 952 in data 29 dicembre 1966, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto, come per Legge.-

ART. 12°)- Per tutto quanto riguarda la designazione forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visite di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere in oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in

detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 13°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la Imposta Generale sull'Entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni e agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dal T.U. 26.4.1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.-

ART. 15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa-il contributo di L. 1,00‰ (Lire

una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserva accolta e per revisione di prezzi.-

ART. 16°) Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non abbia documentato e non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei precedenti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 17°) Il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopraddette, riconoscendo che la cantiere prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida alla Ing. e Conservio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna la esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appal-

to medesimo nel modo come sopra convenute.--

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevute e pubblicate il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.--

Si è omessa la lettura degli allegati per espresse rinuncia delle parti che hanno dichiarato averne presa visione in precedenza.--

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 novembre 1961 n. 1263 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della predetta Legge e dall'art. 14 della Legge 2.8.1949, n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su fasciate tredici e righe diciotto sino a questo punto della tredicesima fasciata, oltre le formalità di chiusura.--

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Casadio Anleto

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante --

Copia SEMPLICE

Amministrativo.
1967

Palma